

TI_GERICHTE 52.2004.367 vom 17. Januar 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-01-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2004.367

FR: TI_GERICHTE 52.2004.367 du 17 janvier 2005

IT: TI_GERICHTE 52.2004.367 del 17 gennaio 2005

Regeste

revoca della licenza di condurre per la durata di tre mesi

Erwägungen

E. 6

cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul presente gravame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm). 2. 2.1. In virtù delle disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001 circa la LCStr (RU 2002 pag. 2767 ss) ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2). Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2lett. e nLCStr alle revoche di licenze di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr. 2.2. In base al pregresso diritto la licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art. 16 cpv. 2, 1° periodo vLCStr). Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2, 2° periodo vLCStr), tenuto conto della colpa imputabile al trasgressore e della sua reputazione come conducente di veicoli a motore (art. 31 cpv. 2 OAC). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr). Scopo della revoca della licenza a titolo d'ammonimento è quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso, segnatamente della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata della revoca non può in ogni caso risultare inferiore ad un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr). 3. Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha commesso numerose infrazioni di gravità rilevante. Ha circolato in autostrada ad una velocità di oltre 100 km/h ad una distanza molto ravvicinata dal veicolo che lo precedeva, disattendendo così l'art. 34 cpv. 4 LCStr, norma che impone al conducente di mantenere una sufficiente distanza dagli altri utenti della strada. Distogliendo lo sguardo dal campo stradale per appurare l'origine del rumore che lo aveva sorpreso, ha pure violato l'art. 31 cpv. 1 LCStr, rispettivamente l'art. 3 cpv. 1 ONC, secondo cui il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in particolare evitando di compiere movimenti che ne impediscono la manovra sicura. Contrariamente a quanto assume il ricorrente la colpa che gli è imputabile non è insignificante. L'autorità penale ha invero ritenuto che non ricorressero gli estremi per ammettere un caso grave ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr. Egli non poteva tuttavia che essere ben cosciente del notevole

pericolo che creava circolando a distanza ravvicinata dal veicolo che lo precedeva; pericolo che si è infine concretizzato nel grave incidente stradale illustrato in narrativa. Irrilevante in concreto è il fatto che un improvviso quanto inaspettato rumore abbia distolto per qualche frazione di secondo l'attenzione del ricorrente dalla guida. Il mantenimento di un'adeguata distanza di sicurezza in funzione della velocità di percorrenza serve proprio ad evitare brusche quanto repentine manovre di salvataggio dalle conseguenze facilmente intuibili. In simili circostanze la colpa imputabile al ricorrente è importante. A prescindere dalla gravità oggettiva del pericolo cagionato alla circolazione stradale (cfr. DTF 125 II 561, consid. 2b), non ricorrono quindi gli estremi per considerare l'accaduto un caso di lieve entità giusta l'art. 16 cpv. 2 secondo periodo vLCStr. Contrariamente a quanto assume l'insorgente, l'autorità dipartimentale era pertanto tenuta a disporre nei suoi confronti la revoca della licenza di condurre, ritenuto che nessuna eccezione, segnatamente in analogia all'art. 66 bis CP (DTF 124 II 97, consid. 2c; 123 II 106, consid. 2c) si giustifica in concreto. 4. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, la durata di un mese del provvedimento di revoca, pari al minimo legale previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. a vLCStr, è quindi del tutto conforme al diritto. 5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16, 17 vLCStr; 31, 34, 90 LCStr; 30, 31, 33, 34 OAC; 3 ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: ; ; _____ . terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.